R.G. 11088/2026

TRIBUNALE DI FIRENZE

IV Civile - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice dott. Umberto Castagnini,
visti gli atti della causa pendente tra:

XXXXXXXXXXXXX con il patrocinio dell'avv. XXXXXXXXXXXXX

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

Rilevato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze, Sezione di Livorno, ha rigettato per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale, esaminata secondo la procedura accelerata prevista dall'art. 42, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1348 e dalla corrispondente disciplina nazionale;

il ricorrente ha contestualmente richiesto, ai sensi dell'art. 68, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (UE) 2024/1348 e dell'art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008, di essere autorizzato a permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione sul ricorso;

a fondamento della domanda cautelare il ricorrente ha dedotto:

- l'inesistenza o nullità della determinazione di applicazione della procedura accelerata, in quanto la copia comunicata sarebbe priva della firma autografa o digitale del Presidente della Commissione territoriale e recherebbe soltanto la formula «originale firmato in atti»;

- l'insufficienza della motivazione relativa all'applicazione della procedura accelerata, fondata sul richiamo al tasso medio europeo di riconoscimento pari o inferiore al 20%;
- la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2024/1348, poiché il modulo informativo sarebbe stato consegnato esclusivamente in lingua italiana e non sarebbe stato tradotto in una lingua conosciuta dal richiedente;
- la fondatezza, nel merito, della domanda di protezione internazionale e, in subordine, di protezione speciale, anche in considerazione del percorso di integrazione e reinserimento sociale intrapreso in Italia;

°°°°

Tutto ciò premesso,

osserva

1. Sulla sottoscrizione della determinazione relativa alla procedura accelerata

La censura relativa alla mancanza, sulla copia comunicata al richiedente, della firma autografa o digitale del Presidente della Commissione territoriale non appare, allo stato, idonea a dimostrare l'inesistenza o la radicale invalidità della determinazione.

La sottoscrizione autografa apposta sulla copia comunicata al destinatario non costituisce, in quanto tale, requisito indefettibile di validità dell'atto amministrativo, quando la provenienza dell'atto dall'autorità competente, il contenuto della determinazione e la sua riferibilità al procedimento non siano concretamente incerti.

La dicitura «originale firmato in atti» indica, inoltre, l'esistenza di un originale conservato presso l'Amministrazione, mentre il ricorrente non ha offerto, in questa fase, elementi specifici dai quali desumere che la determinazione non sia mai stata adottata dall'autorità competente o che essa non sia riconducibile al Presidente della Commissione territoriale.

La funzione di garanzia della comunicazione della scelta procedurale risulta essere stata concretamente assicurata, poiché il ricorrente è stato informato dell'applicazione della procedura accelerata in data 13 luglio 2026 e tale circostanza è stata nuovamente esplicitata all'inizio del colloquio personale svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale. Non risulta, pertanto, che il ricorrente sia stato sottoposto inconsapevolmente a una procedura speciale o che abbia appreso soltanto con la decisione finale la qualificazione accelerata del procedimento.

2. Sui presupposti della procedura accelerata

L'art. 42, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1348 prevede una pluralità di fattispecie autonome nelle quali l'autorità accertante deve accelerare l'esame nel merito, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie stabilite dal capo II.

Nel caso in esame la scelta della procedura accelerata non risulta sorretta da un unico presupposto, essendo richiamate ragioni concorrenti.

Il provvedimento considera anzitutto il tasso medio europeo di riconoscimento riferibile ai cittadini marocchini, inferiore al 20%, rilevante ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348.

Il Marocco è inoltre incluso nell'elenco unionale dei Paesi di origine sicuri introdotto dal Regolamento (UE) 2026/464 del 24 febbraio 2026. La provenienza da un Paese di origine sicuro integra quindi anche il presupposto autonomo previsto dall'art. 42, paragrafo 1, lettera e), ferma restando la necessità, rispettata nel caso in esame, di un esame individuale della domanda.

Risulta altresì considerato il fatto che il ricorrente, pur soggiornando in Italia da circa dieci anni, non abbia presentato domanda di protezione internazionale appena possibile e non abbia indicato un giustificato motivo per il considerevole ritardo, circostanza riconducibile, secondo la modalità dell'ingresso e del soggiorno accertata nel merito, alle fattispecie previste dall'art. 42, paragrafo 1, lettere h) o i).

Il provvedimento impugnato non si limita, pertanto, a un automatico richiamo al dato statistico, ma individua una pluralità di ragioni concorrenti per l'applicazione della procedura accelerata che risultano integrate.

3. Sulla dedotta violazione degli obblighi informativi

L'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/1348 impone all'autorità accertante o, se del caso, alle altre autorità od organizzazioni incaricate dagli Stati membri di informare il richiedente, in una lingua che comprenda o che ragionevolmente si supponga possa comprendere:

- del diritto di formalizzare individualmente la domanda;
- dei termini e delle fasi della procedura;
- dei diritti e degli obblighi gravanti sul richiedente e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi;
- del diritto all'orientamento legale gratuito per la formalizzazione della domanda e all'assistenza e rappresentanza legale nelle diverse fasi della procedura;

- delle modalità attraverso le quali produrre gli elementi necessari a sostegno della domanda;
- delle conseguenze procedurali derivanti dal mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento.

Le informazioni devono essere fornite quanto prima, affinché il richiedente possa esercitare effettivamente i diritti garantiti dal Regolamento e adempiere agli obblighi previsti dall'art. 9.

Il diritto all'informazione costituisce una garanzia essenziale della procedura di protezione internazionale e non un adempimento meramente formale.

L'informazione effettiva è, infatti, condizione della partecipazione effettiva: consente al richiedente di comprendere la natura della procedura, i relativi termini, i diritti e gli obblighi gravanti sul medesimo, le conseguenze del loro mancato rispetto e le forme di sostegno legale disponibili.

Il Regolamento collega espressamente il diritto all'informazione al diritto all'orientamento legale, all'assistenza e alla rappresentanza legale.

L'art. 15, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2024/1348 riconosce al richiedente il diritto di consultare effettivamente un consulente legale o altro consulente in tutte le fasi della procedura, di richiedere l'orientamento legale gratuito nella fase amministrativa ai sensi dell'art. 16 e di ottenere, ricorrendone le condizioni, assistenza e rappresentanza legale gratuita nella fase di impugnazione ai sensi dell'art. 17.

Le prime decisione della giurisprudenza di merito intervenute dopo l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1348 hanno attribuito particolare rilievo agli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del Regolamento, valorizzandone la funzione di garanzia del diritto di partecipazione effettiva del richiedente nella procedura di protezione internazionale.

E' stato richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 11399/2024 secondo cui quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale.

Ritiene il Tribunale che debba tuttavia essere effettuata una precisazione.

Tale principio è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a violazioni concernenti elementi costitutivi o comunque specifici della procedura accelerata: mancata adozione o comunicazione della determinazione presidenziale; mancato rispetto dei termini procedimentali previsti per tale specifica procedura; difetto dei presupposti normativi della procedura speciale

(anche in riferimento al sindacato sul paese di origine sicuro - CGUE, CV (C-406/22); Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24)).

Gli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2024/1348 non costituiscono, invece, uno specifico presupposto di applicabilità della procedura accelerata ma una garanzia procedimentale trasversale destinata ad operare nell'intera procedura di protezione internazionale, sia ordinaria sia accelerata.

E' vero però che nelle procedure accelerate tali garanzie assumono particolare rilievo, poiché la contrazione dei tempi disponibili per la preparazione e l'esame della domanda deve trovare una compensazione nell'effettività dell'informazione, dell'orientamento legale, dell'assistenza del difensore, del colloquio personale e della possibilità di presentare tutti gli elementi rilevanti.

Proprio perché non si tratta di un mero presupposto legale non sembra però che la violazione possa determinare automaticamente la mera riespansione della procedura ordinaria (ed il conseguente effetto sospensivo automatico) ma invero può giustificare l'autorizzazione a rimanere nel territorio da parte del giudice, al fine di assicurare un rimedio effettivo e permettere il recupero delle garanzie procedimentali nella fase giurisdizionale.

Ciò si rende necessario, ad esempio, quando non sia stato svolto un colloquio personale idoneo a consentire al richiedente di esporre le proprie ragioni o anche quando il colloquio si sia svolto senza che il richiedente abbia avuto possibilità di accedere all'assistenza legale.

In tali ipotesi, la mancata o inadeguata informazione prevista dall'art. 8, paragrafo 2, lettera d), può avere impedito al richiedente di conoscere e utilizzare proprio quelle garanzie che gli artt. 15 e 16 del Regolamento riconoscono nella fase amministrativa. La successiva audizione, se svolta senza che il richiedente abbia potuto previamente consultare un consulente, non è pertanto idonea a rimuovere il pregiudizio prodotto dall'omissione informativa.

Inoltre, la violazione può assumere rilievo quando è fatta valere in riferimento a provvedimenti immediatamente lesivi adottati in una fase anteriore alla decisione sulla domanda (es. in caso di espulsione o di limitazione della libertà personale o di circolazione) poiché in tali casi l'omessa informazione può avere impedito la tempestiva rappresentazione di circostanze rilevanti ai fini della scelta della procedura applicabile.

La fattispecie all'esame si caratterizza invece per il fatto che il richiedente, ancorché abbia ricevuto l'informativa senza la traduzione, ha successivamente beneficiato di un colloquio personale dinanzi alla Commissione Territoriale svolto con interprete e con l'assistenza del difensore di fiducia (nominato sin dalla

presentazione della domanda), senza che sia stato dedotto alcunché sulla effettiva lesione della possibilità di partecipare alla procedura e di far valere utilmente le proprie ragioni.

Occorre, in proposito, considerare che le diverse garanzie previste dal Regolamento (UE) 2024/1348 non operano in modo isolato ma concorrono, secondo una logica integrata, ad assicurare l'effettiva partecipazione del richiedente alla procedura.

L'obbligo informativo previsto dall'art. 8 costituisce il primo momento di tale sistema di garanzie, poiché consente al richiedente di acquisire una conoscenza generale della procedura, dei diritti e degli obblighi previsti dal Regolamento.

L'orientamento legale e l'assistenza legale disciplinati dagli artt. 15 e 16 perseguono la medesima finalità mediante forme di tutela ulteriormente rafforzate, consentendo al richiedente di ricevere spiegazioni sulla propria posizione e di predisporre consapevolmente la propria difesa.

Il colloquio personale costituisce infine il momento nel quale il richiedente può concretamente esercitare il proprio diritto di partecipazione e rappresentare tutte le circostanze rilevanti.

Ne consegue che, quando il richiedente abbia avuto effettivo accesso ad un difensore, abbia potuto consultarlo prima del colloquio e sia stato successivamente sentito con l'assistenza di un interprete e con la partecipazione del medesimo difensore appare necessario verificare se la dedotta irregolarità informativa conservi un'incidenza concreta ed attuale sull'esercizio dei diritti procedimentali riconosciuti.

In tale situazione occorre, infatti, considerare che rientra proprio nei compiti del difensore informare il richiedente circa la procedura applicata, i relativi termini, i diritti esercitabili, gli obblighi gravanti sul medesimo, le conseguenze derivanti dalle diverse scelte processuali e gli elementi utili da rappresentare a sostegno della domanda.

In una simile fattispecie deve quindi emergere quale specifico profilo della garanzia informativa sia rimasto concretamente frustrato nonostante l'assistenza professionale ricevuta e lo svolgimento del colloquio personale. Diversamente opinando, la violazione assumerebbe una rilevanza esclusivamente formale anche in situazioni nelle quali risulti documentalmente accertato che il richiedente ha avuto concreto accesso a tutte le garanzie partecipative che l'obbligo informativo è volto a rendere effettive.

Assume rilievo, in proposito, la sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 2023, pronunciata nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, ECLI:EU:C:2023:934 recepita da Cass. 25310/2024.

La Corte di giustizia, pronunciandosi sugli artt. 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013, ha distinto le conseguenze derivanti dalla mancata consegna dell'opuscolo informativo da quelle derivanti dall'omissione del colloquio personale.

Qualora il colloquio personale sia stato effettivamente svolto, la mancata consegna preventiva dell'opuscolo informativo può determinare l'annullamento della decisione soltanto se il giudice ritenga, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto del caso concreto, che l'omissione abbia effettivamente privato l'interessato della possibilità di presentare i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.

La Cassazione, nella sentenza richiamata, ha infatti precisato che "*in caso di omissione del colloquio, la parte non deve dedurre il pregiudizio derivatone*" distinguendo quindi tale fattispecie da quella in cui il colloquio si è invece svolto.

La medesima sentenza ha, infatti, chiarito che il colloquio personale costituisce lo strumento attraverso il quale verificare la comprensione delle informazioni fornite e rappresenta un'occasione privilegiata per comunicare all'autorità competente gli elementi rilevanti ai fini della decisione.

I principi elaborati in materia di trasferimenti disciplinati dal Regolamento Dublino III non possono essere meccanicamente trasposti alla procedura disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1348 ma esprimono, tuttavia, un principio generale di effettività delle garanzie partecipative, che può orientare la valutazione delle conseguenze derivanti dalla dedotta violazione degli obblighi informativi nei vari segmenti procedimentali e sul rilievo che può avere il recupero delle garanzie procedimentali nel corso della fase amministrativa quando, come nel caso di specie, il colloquio personale si è svolto con l'assistenza di un interprete e alla presenza del difensore scelto dal richiedente, secondo le garanzie previste dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2024/1348.

Nel caso di specie dalla lettura del ricorso e degli atti amministrativi non emergono, neppure in termini di sommaria prospettazione, elementi idonei a far ritenere che la mancata traduzione del modulo informativo abbia impedito al richiedente di comprendere la natura della procedura, di esercitare il diritto all'assistenza legale, di partecipare efficacemente al colloquio personale o di rappresentare circostanze rilevanti ai fini della decisione sulla domanda.

L'eventuale omissione della traduzione del modulo informativo non appare quindi, nella specifica fattispecie, idonea a determinare la caducazione della procedura accelerata o a fondare l'autorizzazione a permanere nel territorio dello Stato.

4. Nel merito

La Commissione territoriale ha correttamente ricostruito le dichiarazioni del ricorrente e ha ritenuto che le ragioni dell'espatrio fossero essenzialmente riconducibili a difficoltà economiche e lavorative.

La situazione di difficoltà economica o la prospettiva di condizioni di vita meno favorevoli nel Paese di origine non sono, da sole, riconducibili alle fattispecie tipiche della protezione internazionale.

Il ricorrente deduce di trovarsi in Italia da circa dieci anni, di avere svolto attività lavorative, di avere frequentato corsi professionali e di avere intrapreso un percorso di reinserimento sociale dopo un periodo di detenzione per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli elementi prodotti non documentano tuttavia un percorso continuativo di integrazione sociale, lavorativa e relazionale sviluppato durante l'intero periodo di permanenza nel territorio nazionale: i rapporti di lavoro e i corsi di formazione documentati risultano in misura prevalente riferibili al periodo di detenzione e strettamente collegati al percorso trattamentale intramurario; pur dovendosi attribuire valore positivo agli sforzi di formazione e risocializzazione compiuti durante la detenzione, tali elementi non appaiono, da soli, sufficienti a dimostrare un radicamento sociale qualificato e stabile in quanto non è documentata la condizione personale e lavorativa del ricorrente nel lungo periodo anteriore alla detenzione nonché la condizione abitativa, lavorativa e reddituale nel periodo successivo alla scarcerazione.

Non può dunque ritenersi, nella presente fase sommaria, dimostrato un livello di integrazione tale da rendere probabile il riconoscimento della protezione speciale, né è stata prospettata una comparazione individualizzata dalla quale emerga che il rimpatrio determinerebbe una compromissione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Si comunichi

Firenze, 11 settembre 2026

Il Giudice

dott. Umberto Castagnini